

Del. n. 7/2019/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Mauro NORI	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario, relatore
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 16 gennaio 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTE le note n. 118 del 16 gennaio 2017 e n. 7145 del 4 settembre 2017, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2015 e 2016;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **CASTIGLION FIBOCCHI (AR)** in ordine ai rendiconti 2015 e 2016 e gli elementi acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto, con nota del 8 gennaio 2019, prot. n. 140 in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota n. 7877 del 20 dicembre 2018;

UDITO il relatore, primo ref. Paolo Bertozzi;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione degli esercizi 2015 e 2016;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha integrato l'attività di controllo in considerazione della corretta applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal d.lgs. 118/2011;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell’ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall’esperienza maturata nel controllo e si traducono in “fattori di criticità” che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell’ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all’esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione, nell’ambito della propria attività di controllo sul rendiconto 2014, ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso ha costituito il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell’esercizio 2015 e 2016 anche in relazione al finanziamento dell’eventuale extradeficit disciplinato dal d.m. 2 aprile 2015;

- che la Sezione, anche tenuto conto di quanto emerso nelle attività di controllo del rendiconto 2014 e delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, ha indirizzato la propria attività di controllo sulla verifica della corretta applicazione dei nuovi principi contabili nei primi esercizi di vigenza del sistema armonizzato;

- che la Sezione, considerate le disposizioni procedurali relative alla fase di avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili, ha ritenuto utile analizzare congiuntamente i risultati delle gestioni 2015 e 2016 poiché tali esercizi sono da ritenersi annualità di transizione sia per la completa applicazione dei principi contabili che per gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui;

- che, in molti casi, gli effetti del riaccertamento straordinario hanno richiesto correttivi, a seguito del controllo della Sezione, misurabili solo al termine dell'esercizio 2016 o tali da incidere sulla programmazione delle gestioni successive;

- che, in funzione di quanto appena espresso, la Sezione ritiene necessaria la segnalazione delle gravi irregolarità indipendentemente dall'esercizio a cui si riferiscono. Al contempo considera necessaria l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2016;

- che l'esame condotto dalla Sezione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il rendiconto, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

I rendiconti 2015 e 2016 del Comune di Castiglion Fibocchi, come rappresentati nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, evidenziano le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

SEZIONE I - Rendiconto 2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione positivo pari a 461.587,04 euro. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate e vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 per 461.587,04 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per 91.084,73 euro (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 67.191,96 euro e fondo contenzioso per 23.892,77 euro), alla quantificazione della parte vincolata per 78.796,09 euro (di cui 32.792,88 euro per vincoli derivanti da legge e principi contabili, 44.893,58 euro da trasferimenti e 1.109,63 da mutui) e destinata ad investimenti per 19.626,99 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 272.079,23 euro.

In sede istruttoria, la Sezione ha rilevato che le risorse vincolate derivanti dalla contrazione di mutui, non sono state correttamente riportate tra le componenti del risultato di amministrazione.

Infatti, la parte vincolata derivante da mutui del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, quantificata dall'ente in 1.109,63 euro, non risulta sufficientemente capiente alla ricollocazione di tutte le poste con destinazione di spesa vincolata da mutui, ammontanti a complessivi 3.574,94 euro, evidenziando la necessità di ulteriori vincoli per 2.465,31 euro.

La Sezione rileva, altresì, la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità.

In relazione alla quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede istruttoria, è emerso che l'ente ha seguito una metodologia di calcolo non conforme a quanto previsto dai principi contabili, prendendo a riferimento una valorizzazione dei residui attivi finali non corretta. La quota da accantonare nel fondo, infatti, è stata calcolata applicando il complementare a 100 ottenuto con il metodo della media semplice, solo ai residui riferiti agli esercizi precedenti e non all'ammontare complessivo dei residui attivi esistenti al 31 dicembre 2015, originati sia dalla competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia dagli esercizi precedenti. La metodologia adottata dall'ente non trova fondamento nel principio contabile, poiché quest'ultimo, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individua in modo puntuale la metodologia da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo e non esclude dal calcolo i residui di nuova formazione.

In sede istruttoria, l'ente, ha fornito la corretta valorizzazione del totale dei residui attivi e degli ulteriori accantonamenti ad essa conseguenti, dalla quale poter evincere la dimostrazione della quota congrua da accantonare a FCDE nel risultato di amministrazione. In conseguenza a tale rideterminazione, è emerso che, l'ammontare minimo da considerare congruo ai fini dei principi contabili, risulterebbe pari a 158.554,89 euro. Pertanto, considerando quanto accantonato dall'ente nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto 2015 per FCDE (67.191,96 euro), dovrebbero essere accantonati ulteriori 91.362,93 euro.

In considerazione di quanto espresso, l'accantonamento disposto dall'ente in sede di approvazione del risultato di amministrazione 2015 risulta inferiore al minimo considerato congruo in base ai principi contabili.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria e considerando la corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, in particolare della quota accantonata a FCDE per 158.554,89 euro e della parte vincolata derivante da mutui per 3.574,94 euro, la parte disponibile del risultato di amministrazione 2015 viene rideterminata per un importo pari a 178.250,99 euro, con un decremento di 93.828,04 euro.

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, (in relazione alla parte vincolata derivante da mutui e all'accantonamento a FCDE), pur in presenza di un avanzo formale al termine della gestione 2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile del risultato di amministrazione risulta di fatto alimentata da:

- risorse, vincolate al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura.
- risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta una non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere modificato ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione si rende necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

SEZIONE II - Rendiconto 2016

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva si è chiusa, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione positivo pari a 478.420,36 euro. Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione della quota disponibile non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016.

Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2016 per 478.420,36 euro, l'ente ha provveduto alla definizione delle quote accantonate per 144.339,05 euro (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 127.596,96 e fondo contenzioso per 16.742,09 euro), alla quantificazione della parte vincolata per 57.147,49 euro (di cui 53.572,55 euro da trasferimenti e 3.574,94 da mutui) e destinata ad investimenti per 18.256,89 euro, accertando un risultato di amministrazione effettivo pari a 258.676,93 euro.

Con specifica istruttoria sul rendiconto 2016, la Sezione ha rilevato la non corretta determinazione delle quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio 2016.

In relazione alla determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, è emerso che l'ente ha seguito una metodologia di calcolo non conforme a quanto previsto dai principi contabili, prendendo a riferimento, per la voce di entrata "Tarsu-Tares-Tari" una valorizzazione dei residui attivi finali non corretta. L'ente ha infatti applicato il complementare a 100, determinato secondo quanto previsto dai principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, all'importo dei residui presenti al termine del mese di marzo 2017 e non a quelli conservati al 31 dicembre 2016, detraendo pertanto le riscossioni effettuate a tale titolo fino alla data sopra indicata.

Questa metodologia di calcolo risulta essere non coerente con quanto disposto dai principi contabili che, all'esempio 5, dispongono di applicare la percentuale di accantonamento definita, all'importo complessivo dei residui attivi come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso.

L'ente, in sede istruttoria, ha fornito il corretto importo dei residui conservati al 31 dicembre 2016 per la voce di entrata sopra citata, dal quale poter evincere la dimostrazione della quota congrua da accantonare a FCDE nel risultato di amministrazione. Conseguentemente è emerso che, l'importo minimo da considerare congruo in applicazione dei principi contabili, per tutte le entrate ritenute di dubbia e difficile esazione, risulta pari a 192.979,22 euro e pertanto, considerando quanto accantonato dall'ente nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016 per FCDE (127.596,96 euro), risulta necessario un ulteriore accantonamento per 65.382,26 euro. In tal senso è stata formulata la nuova determinazione del risultato di amministrazione rappresentata all'ente nella ipotesi di pronuncia specifica.

In sede di controdeduzioni scritte l'ente, con specifico riferimento alla non corretta valorizzazione dei residui attivi finali della voce di entrata "Tarsu-Tares-Tari" precisa di aver provveduto alla decurtazione delle riscossioni registrate entro il mese di marzo, al fine di rappresentare un andamento della riscossione di tale tributo più rispondente alla realtà, poiché l'ultima rata in cui era stato dilazionato il pagamento, scadeva a gennaio 2017.

La Sezione, in merito alla metodologia adottata dall'ente, osserva che la stessa non è coerente con quanto previsto dai principi contabili in ordine alla determinazione dell'accantonamento a FCDE. Infatti, nell'esempio 5 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 viene espressamente stabilito che, l'ente, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, per gli esercizi del quinquennio per i quali la media deve essere calcolata prendendo a riferimento solamente gli incassi in c/competenza, possa effettuare tale conteggio considerando tra i suddetti incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in c/residui dell'anno precedente. In occasione della redazione del rendiconto i principi contabili, stabiliscono invece che il complementare a 100 debba essere applicato all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto che degli esercizi precedenti, così come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario. La Sezione conferma, pertanto, quanto sopra rilevato, accertando un ammontare minimo ritenuto congruo secondo i principi contabili, per tutte le entrate ritenute di dubbia e difficile esazione, pari a 192.979,22 euro, così come già prefigurato nella bozza di deliberazione inviata.

In considerazione di quanto espresso, l'accantonamento disposto dall'ente nel risultato di amministrazione 2016 risulta inferiore al minimo richiesto in base ai principi contabili.

Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria sul rendiconto 2016 riguardo alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, in particolare della quota accantonata a FCDE per 192.979,22 euro, la parte disponibile del risultato di amministrazione 2016 viene rideterminata per un importo pari a 193.294,67 euro, con un decremento di 65.382,26 euro.

Come già evidenziato per il risultato 2015, quanto emerso sulla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 2016, costituisce una grave irregolarità contabile. Nel caso di specie la quota disponibile risulta di fatto alimentata da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione, da considerarsi pertanto indisponibili.

Questo fenomeno, come già detto per il rendiconto 2015, comporta una non corretta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere modificato ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti anche al fine di evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri, che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

CONCLUSIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 si è concluso con la segnalazione di gravi irregolarità attinenti alle annualità esaminate e ai profili sopra rappresentati.

In particolare, per l'annualità 2015 è stata rilevata la non corretta definizione della quota vincolata derivante da mutui e delle quote accantonate a Fondo crediti di dubbia e difficile esazione, con la conseguente errata definizione della quota disponibile al termine dell'esercizio, che dovrà essere rettificata con apposita delibera consiliare.

Per l'annualità 2016, è stata rilevata la non corretta definizione della quota accantonata a Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nel risultato di amministrazione. Conseguentemente anche la parte disponibile risulta non correttamente quantificata.

Il controllo della Sezione, a norma dell'art. 148-bis del TUEL, in presenza di gravi irregolarità contabili legate al mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, si conclude con l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento", indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, che sono chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile.

Come chiarito in premessa, la Sezione ha analizzato distintamente i risultati dei rendiconti degli esercizi 2015 e 2016, rilevando per ciascuno di essi, ove presenti, irregolarità connesse ai profili esaminati.

L'esame congiunto di due annualità di bilancio richiede, tuttavia, la necessità di valutare, per le azioni correttive attinenti alle segnalazioni sull'esercizio 2015, se queste abbiano trovato comunque soluzione nel corso della gestione successiva o se, viceversa, permangono o si riflettano sul risultato accertato al termine dello stesso esercizio 2016. La Sezione ha, pertanto, considerato congruente con il modello di controllo adottato e con il quadro normativo complessivo la richiesta di interventi correttivi solo nei casi in cui gli effetti delle irregolarità permangono anche al termine dell'esercizio 2016.

Per quanto esposto, la Sezione ritiene necessaria l'adozione dei provvedimenti correttivi di seguito indicati.

In relazione ai rilievi formulati sulla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, l'ente dovrà provvedere alla corretta rappresentazione dei dati di rendiconto dei due esercizi attraverso l'adozione di apposita delibera consiliare.

Tale atto dovrà aver riguardo non solo alla corretta determinazione del risultato, ma anche ai necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure

correttive entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 16 gennaio 2019.

Il relatore
f.to Paolo Bertozzi

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 16 gennaio 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli